



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LEGNINI, CASSON, DEL VECCHIO, LUSI,
MARINARO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, NEGRI,
PAPANIA, PASSONI, PEGORER e SBARBATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Introduzione nel codice penale del titolo «*Dei delitti contro l’ambiente*»
e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino
e la bonifica dei siti inquinati

ONOREVOLI SENATORI. - Lo smaltimento illecito dei rifiuti è divenuto negli ultimi decenni un *business* enorme per la criminalità organizzata di tipo mafioso, che gestisce in proprio discariche abusive all'interno delle quali avviene lo smaltimento incontrollato di sostanze inquinanti e tossiche.

La coscienza ambientale, che negli ultimi venti anni ha pervaso in misura sempre maggiore i cittadini di tutte le nazioni, impone al legislatore di porre un freno alla aggressione perpetrata ai danni del territorio e dei diversi ecosistemi, così fortemente indeboliti da anni di malversazioni.

La risposta del legislatore italiano è giunta nel 1997 con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il cosiddetto «decreto Ronchi», con il quale è stato introdotto un diverso approccio alla tutela del patrimonio naturale, inteso come complesso delle risorse naturali - sia come singoli che come cicli naturali - nonché come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Nonostante il carattere innovativo della normativa delegata del 1997, a oltre dieci anni di distanza si ritiene che l'aggressione quotidiana condotta ai danni della flora, della fauna e dei beni architettonici da organizzazioni malavitose o dalla semplice negligenza e dal mancato rispetto delle norme di cautela sullo smaltimento dei rifiuti da parte delle industrie o dei privati cittadini necessiti di una risposta più forte e incisiva da parte dell'ordinamento.

Ad avviso dei presentatori l'ampliamento e l'inasprimento della normativa penale in materia di tutela dell'ambiente deve privilegiare - valorizzando un indirizzo politico già contenuto nel decreto Ronchi - le misure

di natura riparatoria e ripristinatoria dei siti inquinati, al fine di limitare gli effetti negativi sulla salubrità dell'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Proprio a tal fine il presente provvedimento, accogliendo gli inviti e le proposte formulate dagli operatori del settore e dalle organizzazioni impegnate nella tutela del territorio, propone l'istituzione di un fondo di rotazione per la bonifica dei siti inquinati.

Strumento già sperimentato nel risarcimento delle vittime dei reati di natura mafiosa, questo fondo di rotazione, gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riceverebbe un contributo annuo da parte dello Stato - pari a 20 milioni di euro - nonché tutti gli introiti realizzati a seguito della confisca e della vendita dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali impegnate nel *business* della ecomafia.

Al fianco di queste misure vi è però, oggi più che mai, la necessità di inasprire le pene previste per l'inquinamento ambientale, almeno quello di natura dolosa che tanti danni può causare ai delicati equilibri sui quali si regge l'ecosistema, prevedendo innanzitutto la trasformazione dell'illecito ambientale da violazione amministrativa a vero e proprio delitto, previsto e punito da un apposito titolo del codice penale.

Ciò rappresenterebbe sicuramente un deterrente maggiore e consentirebbe allo Stato di avere mezzi più efficaci nella lotta alle cosiddette ecomafie.

Molta fiducia in questa direzione è riposta nella valorizzazione del principio della responsabilità penale delle persone giuridiche e dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza o poteri di amministrazione.

Il presente disegno di legge parte dai presupposti sopra esposti cercando di tradurli in iniziativa di riforma degli strumenti giuridici di supporto nella lotta agli illeciti ambientali e alle ecomafie.

Con l'articolo 1 viene introdotto nel codice penale un titolo autonomo, «Dei delitti contro l'ambiente», nel quale è contenuta la definizione di illecito ambientale, nonché la disciplina dei reati di inquinamento ambientale, distruzione del patrimonio naturale, traffico illecito di rifiuti e frode in materia ambientale.

Lo stesso titolo del codice penale, perseguendo l'obiettivo di incentivare i comportamenti riparatori, prevede al suo interno un articolo dedicato al cosiddetto ravvedimento operoso del reo, a cui far seguire la concessione di una attenuante speciale.

L'articolo 2 esplicita i rapporti tra la nuova normativa codicistica e le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle quali

sono contenute disposizioni sanzionatorie delle medesime fattispecie.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione del già citato Fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati, al quale lo Stato contribuisce con una dotazione annua pari a 20 milioni di euro e al quale sono destinate le risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni criminali impegnate nel traffico e nello smaltimento illeciti di rifiuti.

L'articolo 5 prevede l'emanazione di un regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che individui i criteri per l'accesso al Fondo di rotazione per la bonifica dei siti inquinati da parte delle istituzioni individuate dallo stesso regolamento, nonché i criteri per la valutazione delle somme necessarie a conseguire la bonifica dei siti inquinati.

I successivi articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del contributo annuo a carico dello Stato e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis*. - (*Definizioni*). - Agli effetti della legge penale si considera "illecito ambientale" qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell'ambiente, inteso come complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico, e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.

Art. 452-*ter*. - (*Inquinamento ambientale*). - Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell'aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 50.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell'ambiente naturale, il pericolo di decesso o lesioni gravi

alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 15.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, delle acque o del suolo.

Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque commette un illecito ambientale in un'area naturale protetta, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.

Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti). - Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.

Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 50.000 ad euro 150.000.

Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose la pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

Art. 452-sexies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero

di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.000.

Art. 452-septies. - (*Circostanza aggravante*). - Se i delitti di cui al presente titolo sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dagli articoli 416 e 416-bis la pena è aumentata della metà.

Chiunque fa parte di un'associazione costituita allo scopo o con la finalità di commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo, per il solo fatto di partecipare al sodalizio criminoso, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 452-octies. - (*Ravvedimento operoso*). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso, ovvero quando il soggetto dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento.

Art. 452-nonies. - (*Sanzioni per le persone giuridiche*). - Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 10.000 ad euro 25.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa

da euro 25.000 ad euro 100.000, nell'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, nell'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, nello scioglimento coatto, nell'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorché i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

Art. 452-decies. - (Ripristino forzato dello stato dei luoghi e confisca). – Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina il ripristino dello stato dei luoghi con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato.

Ove l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi non possa essere eseguito in tutto o in parte, il giudice ordina la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato».

Art. 2.

(Norma di coordinamento)

1. I rapporti tra le fattispecie indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle sanzionate dalle disposizioni normative in materia di rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono regolati secondo il principio di specialità di cui all'articolo 15 del codice penale.

Art. 3.

*(Fondo di rotazione per il ripristino
e la bonifica dei siti inquinati)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato «Fondo», dal quale possono essere prelevate, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie al recupero dei siti inquinati nei casi di impossibilità parziale o totale di applicazione dell'articolo 452-*decies* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Il Fondo è alimentato:

- a) da un contributo dello Stato pari a 20 milioni di euro annui;
- b) dai rientri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575)*

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che non debbano essere utilizzate per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati»;
- b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «mafioso» sono inserite le seguenti: «nonché al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;
- c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;
- d) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «mafioso» sono inserite le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi»;

e) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «mafioso» sono inserite le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi».

Art. 5.

(Accesso al Fondo)

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, le istituzioni legittimate ad accedere al Fondo;

b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;

c) indicare i criteri sulla base dei quali quantificare gli interventi necessari al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati;

d) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

e) individuare le modalità di gestione del Fondo;

f) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti, ai fini dell'applicazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di

trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

